

TI_GERICHTE 12.2002.192 vom 3. September 2003

TI Tribunale d'appello, 2003-09-03, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_12.2002.192

FR: TI_GERICHTE 12.2002.192 du 3 septembre 2003

IT: TI_GERICHTE 12.2002.192 del 3 settembre 2003

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 3

Con il presente tempestivo appello la convenuta, riconosciuto senza condizioni il debito di fr. 3'875.-, impugna la sentenza pretorile, sollevando diverse eccezioni di merito. Ritenuto sproporzionato il divario fra il preventivo di fr. 6'200.- e la fatturazione, pari a complessivi fr. 10'147.50, sostiene che l'attrice non ha provato di averla resa attenta sul superamento della mercede pattuita a dipendenza dell'asserita carente presentazione della documentazione, né tale circostanza le sarebbe mai stata comunicata. Afferma inoltre che _____ avrebbe fatturato sue prestazioni già a partire dal 1° settembre 2000, mentre l'attività della mandataria sarebbe iniziata solo il 2 novembre successivo. Per quanto concerne l'IVA, sostiene che l'allestimento di quel conto avrebbe dovuto far parte del mandato principale, ad esclusione quindi di fatturazioni particolari, mentre -da parte sua- non sono stati compiuti gli errori macroscopici, affermati da controparte. Delle osservazioni dell'attrice si dirà, se necessario, nel seguito.

E. 4

La pattuizione intervenuta e in base alla quale è chiesto il pagamento delle fatture litigiose costituisce un mandato ai sensi dell'art. 394 CO: _____ ha infatti accettato di prestare determinati servizi in favore della convenuta (art. 394 cpv. 1 CO) per i quali è stata pattuita una mercede (cpv. 3) (Weber, in Comm. di Basilea, ed. 3, art. 394 CO, N. 1 e 2). In quest'ambito incombe al mandante di provare che il mandatario ha -se del caso- eseguito male il compito affidatogli (ciò che è estraneo alla presente vertenza), mentre il mandatario dovrà provare la congruità della mercede (Weber, op. cit., ibidem, N. 41).

E. 5

In concreto, va anzitutto osservato che, in merito alla fattura 243963 di fr. 795.-, la convenuta non ne ha contestato la congruità con il lavoro svolto, né ha sostenuto che le prestazioni indicatevi, ossia Consulenza societaria diversa; allestimento della dichiarazione per le imposte 1998/99, non siano state svolte; semplicemente ne ha affermato l'annullamento (o il promesso annullamento) da parte della creditrice. Sennonché questa circostanza è rimasta allo stadio della pura allegazione, non essendone nemmeno stata tentata la prova: né a mezzo di documenti, né ponendo corrispondenti domande all'unica teste dell'istruttoria. Infatti, mentre la convenuta sostiene che la teste _____ (dipendente di _____) le avrebbe assicurato l'annullamento del credito, la stessa si è limitata ad affermare che la fattura è stata emessa da un altro settore della ditta per prestazioni non eseguite da me. Ne consegue che la censura d'appello non può essere

condivisa, dal momento che -contrariamente a quanto potrebbe apparire- la contestazione della convenuta non comportava la prova della giustificazione della fattura da parte della mandataria, ma esclusivamente -da parte della mandante- la prova della pretesa cancellazione del debito, ossia della circostanza in base alla quale essa voleva essere liberata dal debito (art. 8 CC).

E. 6

Relativamente alla fattura 240708 (doc. B), analogamente a quanto osservato per la fattura doc. C, la convenuta -cui spettava la prova del fatto da lei asserito che si trattasse di una domanda d'acconto per prestazioni poi compiutamente fatturate con l'ultima nota emessa a suo carico (doc. D)- non vi è pervenuta, né per mezzo della testimonianza _____ (che su questa circostanza nemmeno sembra essere stata interrogata), né per mezzo di documenti. Anzi, se è vero che la prima delle due note reca la giustificazione: Acconto per ..., non v'è dubbio che si tratta di due "Fatture" separate, oltretutto riferite a periodi d'attività diversi: la prima concernente consulenza contabile per il periodo dal 1.9.2000 al 30.10. 2000, in particolare relativamente all' aggiornamento contabilità 1998 e 1999 (doc. B); mentre la seconda è una Fattura finale per ... consulenza contabile per il periodo dal 1.11.2000 al 31.12.2000, in particolare concernendo la chiusura definitiva dell'esercizio 1999 (doc. D). Che poi -come l'appellante afferma per la prima volta in questa sede (e quindi comunque in modo processualmente inammissibile: art. 321 CPC)- l'attività della mandataria fosse iniziata solo con l'inizio di novembre 2000, non è stato provato, mentre il contrario risulta almeno verosimile perché i contatti fra le parti sono precedenti al 1° settembre, ossia risalgono al marzo del 2000 e sono stati formalizzati il 30 agosto; e anche perché, ricevendo la prima fattura già nel corso del mese di novembre 2000, ossia durante lo svolgimento del mandato, non v'è stata nessuna reazione da parte della mandante.

E. 7

Resta tuttavia ancora irrisolta la questione sollevata dalla convenuta fin dall'inizio della vertenza, ossia il motivo della notevole differenza tra il preventivo e il totale fatturato dalla mandataria. Ancorché formulata in termini generici, l'obiezione è sufficiente per contestare la congruità dell'onorario complessivo esposto, con la conseguenza -come già detto- che la mandataria deve provare il benfondato del proprio credito complessivo rispetto al lavoro svolto e alle pattuizioni iniziali. Al proposito, né le tre fatture offrono elemento alcuno che giustifichi il sorpasso lamentato, né la teste _____ è stata in grado di quantificare il lavoro da lei svolto che superasse la mercede preventivata: essa si è infatti limitata a dire che la società mandante non le aveva messo a disposizione documentazione completa, dovendola peraltro richiamare più volte (ore in più, non prevedibili); che aveva prestato consulenza alla cliente in materia di IVA che non rientrava nelle prestazioni previste dal preventivo e, inoltre, che aveva dovuto correggere il conto IVA creditori e il conto IVA debitori poiché allestiti in modo scorretto dagli organi della mandante (teste _____). Con questo, la mandataria non ha tuttavia provato l'entità delle proprie prestazioni supplementari, descrivendole genericamente, ma inadeguatamente per provare il credito vantato oltre la cifra preventivata di fr. 6'200.- (doc. 1) che in sé la convenuta non ha messo in discussione.

E. 8

Se ne deve concludere che -accogliendo parzialmente l'appello- la sentenza impugnata dev'essere riformata e la petizione accolta limitatamente all'importo indicato, dedotto

l'anticipo di fr. 1'500.-, pacificamente versato all'attrice. Le spese e le ripetibili vanno caricate alle parti in ragione della reciproca soccombenza, tenuto conto del riconoscimento di debito di fr. 3'875.- di cui al punto 3 del petitum d'appello. Motivi per i quali, richiamati per le spese l'art. 148 CPC, la LTG e la TOA pronuncia: I. L'appello 18 settembre 2002 di _____ è parzialmente accolto . Di conseguenza la sentenza 5 agosto 2002 del Pretore di Locarno Campagna è così riformata: 1. La petizione 5 dicembre 2001 di _____ è parzialmente accolta. Di conseguenza _____, è condannata a versare all'attrice la somma di fr. 4'700.-, oltre interessi del 5% su fr. 2'477.50 dal 24 dicembre 2000, su fr.795.- dal 29 gennaio 2001 e su fr. 1'427.50 dal 12 marzo 2001. § . Per tale importo è rigettata in via definitiva l'opposizione interposta al PE _____ dell'UEF di Locarno del 10 ottobre 2001. 2 . La tassa di giustizia di fr. 500.- e le spese di fr. 85.-, da anticipare dall'attrice, sono poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuna, compensate le ripetibili. II. Le spese della procedura di appello di fr. 50.- e la tassa di giustizia di fr. 250.-, anticipate dall'appellante, restano a suo carico in ragione di un quinto e per il resto sono caricate all'attrice. Questa verserà all'appellante l'importo di fr. 100.- a titolo di ripetibili parziali. III. Intimazione: - _____ Comunicazione alla Pretura del distretto di Locarno-Campagna. Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello II
presidente Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.